



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 178/15 del Reg. Generale
degli impegni.

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **17** del **03/02/2015**

OGGETTO: Impegno di spesa per missioni amministratori comunali.

In data 03/02/2015, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 31/03/2015, giusto decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30/12/2014) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato..

DATO ATTO che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari generali – Demografici il servizio Organi Istituzionali.

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Capo dell'Amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del ministero dell'interno e del ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza stato-città ed autonomie locali.

ATTESO che il decreto del ministero dell'Interno 4 agosto 2011 all'art. 3 fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali.

RILEVATO che agli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.

RILEVATO, inoltre:

- che, sempre in occasione delle missioni istituzionali, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore agli importi fissati dall'art. 3 del citato decreto 4 agosto 2011;
- che tale rimborso non può comunque essere più considerato come rimborso forfetario comunque spettante, ma considerato come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

STABILITO che, ai sensi dell'art. 77 bis della legge n. 133/2008, il rimborso delle spese di viaggio spetta nella misura di un quinto del costo di benzina verde per ogni chilometro percorso, qualora le condizioni e le esigenze di esercizio del mandato, per le quali può essere autorizzato, ed il rimborso della spesa, rispettando i limiti fissati dalla normativa, tengano debito conto della fruibilità di servizi di minor costo se esistenti e compatibili con i percorsi e i tempi delle trasferte, prevedendo l'autorizzazione dell'uso di mezzi propri quando l'uso di servizi pubblici non sia possibile o compatibile con le esigenze per le quali deve essere effettuata la missione.

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio 2015, in corso di formazione, all'Intervento 10090.

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO il D. lgs. n. 267/2000.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 119 del 31/12/2014.

D E T E R M I N A

- 1) impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 200,00 all'Intervento 10090 del Bilancio 2015, in corso di formazione, per rimborso delle spese di viaggio per missioni fuori sede degli assessori e degli altri amministratori comunali, così come in premessa riportato.
- 2) dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, previa presentazione dei giustificativi di spesa ovvero di tabella di rimborso spesa debitamente compilata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 18 FEB. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Francesca CAPRIULO)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 03/02/2015

Il Capo Area/resp. proc.